Statuto del Tribunale penale internazionale per il Ruanda (istituito con ris. 955 (1994) del Consiglio di sicurezza)

Articolo 1 - Competenza del Tribunale internazionale per il Ruanda

Il Tribunale internazionale per il Ruanda ha competenza a perseguire le persone responsabili di violazioni gravi del diritto internazionale umanitario commesse nel territorio del Ruanda ed i cittadini ruandesi responsabili delle medesime violazioni compiute nel territorio degli Stati vicini tra il 1 gennaio ed il 31 dicembre 1994, in conformità alle disposizioni del presente Statuto.

Articolo 2 - Genocidio

- I. Il Tribunale internazionale per il Ruanda ha competenza a perseguire persone colpevoli di genocidio secondo la definizione contenuta nel paragrafo 2 del presente articolo, o di uno qualsiasi degli atti elencati nel paragrafo 3 del presente articolo.
- 2. Per genocidio s'intende uno qualsiasi dei seguenti atti, commessi con l'intenzione di distruggere, in tutto o in parte, un gruppo nazionale, etnico, razziale o religioso, in quanto tale:
- a) uccisione di membri del gruppo;
- b) attentato grave 2 all'integrità fisica o mentale di membri del gruppo;
- c) infliggere intenzionalmente al gruppo condizioni di vita preordinate a condurre alla sua distruzione fisica totale o parziale;
- d) imposizione di misure tese ad impedire le nascite all'interno del gruppo;
- e) trasferimento forzato di fanciulli del gruppo in un altro gruppo.
- 3. Saranno punibili gli atti seguenti:
- a) genocidio;
- b) cospirazione al fine di commettere genocidio;
- c) istigazione diretta e pubblica a commettere genocidio;
- d) tentativo di commettere genocidio;
- e) complicità in genocidio.

Articolo 3 - Crimini contro l'umanità

b) pene collettive;

c) presa di ostaggi;

d) atti di terrorismo;

Il Tribunale internazionale per il Ruanda è competente a giudicare le persone responsabili dei crimini seguenti quando commessi nel quadro di un attacco su larga scala e sistematico diretto contro qualsiasi popolazione civile in ragione della sua appartenenza nazionale, politica, etnica, razziale o religiosa:

religiosa.
a) assassinio;
b) sterminio;
c) riduzione in schiavitù;
d) deportazione;
e) prigionia;
f) tortura;
g) stupro;
h) persecuzione per motivi politici, razziali e religiosi;
i) altri atti disumani.
Articolo 4 - Violazioni dell'articolo 3 comune alle Convenzioni di Ginevra e del II Protocollo aggiuntivo
Il Tribunale internazionale per il Ruanda è competente a perseguire le persone che abbiano commesso o dato l'ordine di commettere violazioni gravi dell'articolo 3 comune alle Convenzioni di Ginevra del 12 agosto 1949 per la protezione delle vittime di guerra, e del Il Protocollo aggiuntivo dell'8 giugno 1977. Tali violazioni comprendono, ma non sono limitate a:
a) attentati alla vita, alla salute ed al benessere fisico o mentale delle persone, in particolare l'uccisione così come i trattamenti crudeli quali la tortura, la mutilazione o ogni forma di punizione corporale;

- e) oltraggi alla dignità della persona, in particolare i trattamenti umilianti e degradanti, lo stupro, la prostituzione forzata ed ogni forma di violenza carnale;
- f) saccheggio;
- g) condanne pronunciate e esecuzioni eseguite senza essere precedute da una sentenza di un tribunale regolarmente costituito, assistito da tutte le garanzie giurisdizionali riconosciute come indispensabili dai popoli civili;
- h) minaccia di commettere gli atti suindicati.

Articolo 5 - Competenza ratione personae

Il Tribunale internazionale per il Ruanda ha giurisdizione sulle persone fisiche in conformità alle disposizioni del presente Statuto.

Articolo 6 - Responsabilità penale individuale

- 1. Chiunque abbia progettato, istigato, ordinato, commesso o in ogni altra maniera aiutato ed incoraggiato la progettazione, preparazione o esecuzione di uno dei crimini elencati negli articoli da 2 a 4 del presente Statuto è individualmente responsabile di tale crimine.
- 2. La posizione ufficiale di un imputato, sia come capo di Stato o di governo, sia come alto funzionario di governo, non lo esonera dalla propria responsabilità penale e non costituisce un motivo d'attenuazione della pena.
- 3. Il fatto che uno qualunque degli atti indicati negli articoli da 2 a 4 del presente Statuto sia stato commesso da un subordinato non esime il suo o la sua superiore dalla propria responsabilità penale se costui o costei sapeva o aveva ragioni per sapere che il subordinato si apprestava a commettere quest'atto o l'aveva compiuto ed il o la superiore non ha adottato le misure necessarie e ragionevoli per impedire il compimento di tali atti o punirne gli autori.
- 4. Il fatto che un imputato abbia agito in esecuzione di un ordine di un governo o di un superiore non lo esonera dalla propria responsabilità penale, ma può essere considerato come un motivo di diminuzione della pena se il Tribunale internazionale lo ritiene conforme a giustizia.

Articolo 7 - Competenza ratione loci e competenza ratione temporis

La competenza ratione loci del Tribunale internazionale per il Ruanda si estende al territorio del Ruanda, ivi compresi la sua superficie terrestre ed il

suo spazio aereo, ed al territorio degli Stati vicini in caso di violazioni gravi del diritto internazionale umanitario commesse da cittadini ruandesi. La competenza *ratione temporis* del Tribunale internazionale per il Ruanda si estende dal 1° gennaio 1994 al 31 dicembre 1994.

Articolo 8 - Giurisdizione concorrente

- 1. Il Tribunale internazionale per il Ruanda ed i tribunali nazionali hanno giurisdizione concorrente a perseguire le persone responsabili di **violazioni gravi** del diritto internazionale umanitario compiute nel territorio del Ruanda ed i cittadini ruandesi responsabilidi tali violazioni commesse nel territorio degli Stati vicini tra il 1° gennaio ed il 31 dicembre 1994.
- 2. Il Tribunale internazionale per il Ruanda ha il primato sui tribunali nazionali di tutti gli Stati. In ogni stadio del processo, esso può chiedere ufficialmente ai tribunali nazionali di astenersi dall'esercizio della giurisdizione a favore di quella del Tribunale internazionale in conformità del presente Statuto e del regolamento di procedura e istruzione probatoria del Tribunale internazionale per il Ruanda.

Articolo 9 - Ne bis in idem

- 1. Nessuno può essere giudicato da un tribunale nazionale per atti costituenti gravi violazioni del diritto internazionale umanitario ai sensi del presente Statuto se è già stato giudicato per i medesimi atti dal Tribunale internazionale per il Ruanda.
- 2. Chiunque sia stato giudicato da un tribunale nazionale per atti costituenti gravi violazioni del diritto internazionale umanitario può essere successivamente giudicato dal Tribunale internazionale per il Ruanda solo se:
- a) l'atto per il quale è stato processato era qualificato come un crimine ordinario; o
- b) il procedimento non è stato imparziale od indipendente, il processo avanti al tribunale nazionale mirava a sottrarre l'accusato alla propria responsabilità penale internazionale, o l'azione penale non è stata esercitata diligentemente.
- 3. Nel decidere la pena da infliggere ad una persona condannata per un crimine previsto dal presente Statuto, il Tribunale internazionale per il Ruanda tiene conto della misura in cui questa persona ha già scontato eventuali pene a lui inflitte da un tribunale nazionale per il medesimo fatto.

Articolo 10 Organizzazione del Tribunale internazionale per il Ruanda

- Il Tribunale internazionale per il Ruanda comprende i seguenti organi:
- a) le Camere, comprendenti due Camere di primo grado ed una Camera d'Appello;
- b) il Procuratore;
- c) una Cancelleria.

Articolo 11 - Composizione delle Camere

- I. Le Camere sono composte di sedici giudici indipendenti, tutti cittadini di Stati diversi, dei quali:
- a) tre siedono in ciascuna delle Camere di primo grado; e
- b) sette siedono nella Camera d'Appello. La Camera di appello è composta, per ogni appello, di cinque dei suoi membri.
- 2. Una persona che, ai fini della composizione delle Camere del Tribunale internazionale per il Ruanda possa essere considerata come cittadino di più di uno Stato sarà ritenuta cittadino dello Stato nel quale esercita normalmente i suoi diritti civili e politici.

Articolo 12 - Requisiti e nomina dei giudici

- I. I giudici devono essere persone di elevata moralità, imparzialità ed integrità, che possiedano i requisiti necessari, nei rispettivi paesi, per essere nominati alle più alte cariche giurisdizionali. Nella composizione complessiva delle Camere si deve tenere debitamente conto dell'esperienza dei giudici in diritto penale, diritto internazionale, in particolare il diritto internazionale umanitario e il diritto dei diritti umani.
- 2. I giudici che compongono la Camera d'appello del Tribunale internazionale incaricato di perseguire le persone presunte responsabili di violazioni gravi del diritto internazionale umanitario compiute nel territorio dell'ex lugoslavia dal 1991 (di seguito indica-to come "Tribunale internazionale per l'ex lugoslavia") siedono anche nella Camera d'appello del Tribunale internazionale per il Ruanda.
- 3. I giudici delle Camere di primo grado del Tribunale internazionale per il Ruanda sono eletti dall'Assemblea generale su una lista presentata dal Consiglio di sicurezza secondo le seguenti modalità:

- a) il Segretario Generale invita gli Stati membri delle Nazioni Unite e gli Stati non membri che abbiano missioni di osservatori permanenti presso la sede delle Nazioni Unite a presentare delle candidature;
- b) entro un termine di trenta giorni dall'invito del Segretario generale, ciascuno Stato può presentare la candidatura di al massimo due persone aventi i requisiti indicati sopra al paragrafo 1 e non aventi la stessa nazionalità tra loro né rispetto a quella di uno qualunque dei giudici della Camera d'appello;
- c) il Segretario generale trasmette le candidature ricevute al Consiglio di sicurezza. Sulla base di queste candidature il Consiglio redige una lista di dodici candidati al minimo e diciotto candidati al massimo, tenendo debitamente conto della necessità di assicurare al Tribunale internazionale per il Ruanda una rappresentanza adeguata dei principali sistemi giuridici del mondo;
- d) il Presidente del Consiglio di sicurezza trasmette la lista dei candidati al Presidente dell'Assemblea generale. L'Assemblea elegge da questa lista i sei giudici delle Camere di primo grado. Sono eletti i candidati che hanno ottenuto la maggioranza assoluta dei voti degli Stati membri delle Nazioni Unite e degli Stati non membri aventi missioni di osservatori permanenti presso la sede delle Nazioni Unite. Se due candidati della stessa nazionalità ottengono la maggioranza richiesta, è eletto quello che ha ottenuto il maggior numero di voti.
- 4. Nel caso di vacanza di un seggio in una delle Camere di primo grado, il Segretario Generale, dopo aver consultato i Presidenti del Consiglio di sicurezza e dell'Assemblea generale, nomina una persona che possegga i requisiti indicati sopra al paragrafo 1 per ricoprirlo fino allo scadere del mandato del suo predecessore.
- 5. 1 giudici delle Camere di primo grado sono eletti per un periodo di quattro anni. Il loro trattamento di servizio corrisponde a quello dei giudici del Tribunale internazionale per l'ex lugoslavia. Essi sono rieleggibili.

Articolo 13 - Costituzione dell'ufficio e delle Camere

- 1. I giudici del Tribunale internazionale per il Ruanda eleggono un Presidente.
- 2. Dopo aver consultato i giudici del Tribunale internazionale per il Ruanda, il Presidente li assegna alle Camere di primo grado. I giudici siedono soltanto nella Camera alla quale sono stati assegnati.

3. I giudici di ciascuna Camera di primo grado eleggono un Presidente che dirige tutti i procedimenti che si svolgono dinanzi a questa Camera.

Articolo 14 - Regolamento di procedura e prova

I giudici del Tribunale internazionale per il Ruanda adottano, per i procedimenti davanti al Tribunale internazionale per il Ruanda, il regolamento di procedura e prova del Tribunale internazionale per la ex lugoslavia, che disciplina lo svolgimento della fase predibattimentale, dei giudizi di primo grado e degli appelli, l'ammissibilità delle prove, la tutela delle vittime e dei testimoni ed altre questioni rilevanti, apportandovi le modifiche che riterranno necessarie.

Articolo 15 - Il Procuratore

- 1. Il Procuratore è responsabile delle indagini e dell'esercizio dell'azione penale nei confronti delle persone responsabili lo di violazioni gravi del diritto internazionale umanitario compiute nel territorio del Ruanda e dei cittadini ruandesi responsabili di violazioni analoghe commesse nel territorio degli Stati vicini tra il l° gennaio ed il 31 dicembre 1994.
- 2. Il Procuratore, che è organo distinto in seno al Tribunale internazionale per il Ruanda, agisce in piena indipendenza. Esso non solleciterà né riceverà istruzioni da alcun governo né da alcuna altra fonte.
- 3. Il Procuratore del Tribunale internazionale per l'ex lugoslavia esercita anche le funzioni di Procuratore del Tribunale internazionale per il Ruanda. Egli o ella dispone, per procedimenti dinanzi al Tribunale internazionale per il Ruanda, di personale supplementare, compreso un procuratore aggiunto. Questo personale è nominato dal Segretario Generale su raccomandazione del Procuratore.

Articolo 16 - La Cancelleria

- 1. La Cancelleria ha il compito di assicurare l'amministrazione ed i servizi del Tribunale internazionale per il Ruanda.
- 2. La Cancelleria è composta di un Cancelliere e di altri funzionari che siano necessari.
- 3. Il Cancelliere è designato dal Segretario generale previa consultazione del Presidente del Tribunale internazionale per il Ruanda per un mandato di quattro anni rinnovabile. Il trattamento di servizio del Cancelliere corrisponde a quello di un Sottosegretario Generale delle Nazioni Unite.

4. Il personale della Cancelleria è nominato dal Segretario generale su raccomandazione del Cancelliere.

Articolo 17 - Indagini e formulazione dell'accusa

- 1. Il Procuratore apre un'indagine d'ufficio o sulla base delle informazioni ottenute da qualsiasi fonte, in particolare dai governi, dagli organi delle Nazioni Unite, dalle organizzazioni intergovernative e non governative. Egli valuta le informazioni ricevute od ottenute e decide se ci sono elementi sufficienti per procedere.
- 2. Il Procuratore ha il potere di interrogare i sospetti, le vittime ed i testimoni, di raccogliere prove e di procedere ad indagini sul posto. Nello svolgimento di questi compiti il Procuratore può, se necessario, chiedere la collaborazione delle autorità dello Stato coinvolto.
- 3. Ogni sospetto che viene interrogato ha il diritto di essere assistito da un consigliere di sua scelta, compreso quello di vedersi attribuire d'ufficio un difensore, gratuitamente se non ha i mezzi per retribuirlo e di beneficiare, se necessario, dei servizi di traduzione in e da una lingua che egli o ella parla e comprende.
- 4. Se ritiene che l'accusa possa avere fondamento, il Procuratore formula un'imputa. zinne contenente una succinta esposizione *dei* fatti *e del crimine o dei crimini che sono* attribuiti all'accusato ai sensi dello Statuto. L'atto d'accusa è trasmesso ad un giudice della Camera di primo grado.

Articolo 18 - Esame dell'imputazione

- 1. Il giudice della Camera di primo grado investito dell'imputazione la esamina. Se ritiene che il Procuratore abbia fornito elementi sufficienti per l'accusa, conferma l'imputazione. Altrimenti la rigetta.
- 2. Se conferma l'atto d'accusa il giudice investito adotta, su richiesta del Procuratore, i provvedimenti o i mandati di arresto, cattura, traduzione, trasferimento ed ogni altro provvedimento necessario per lo svolgimento del processo.

Articolo 19 - Apertura e svolgimento del processo

1. La Camera di primo grado assicura che il processo sia equo e rapido e che il procedimento sia condotto in conformità del regolamento di procedura e prova, che i diritti dell'imputato siano pienamente rispettati e che la tutela delle vittime e dei testimoni sia assicurata.

- 2. Ogni persona nei cui confronti sia stata confermata un'imputazione, in base ad un ordine o ad un mandato d'arresto adottato dal Tribunale internazionale per il Ruanda, è messa in stato d'arresto, immediatamente informata dei capi d'imputazione ascrittigli e condotta dinanzi al Tribunale internazionale per il Ruanda.
- 3. La Camera di primo grado dà lettura dell'imputazione, si assicura che i diritti dell'accusato siano rispettati, conferma che l'imputato abbia compreso il contenuto dell'imputazione e lo invita a presentare la propria difesa. La Camera di primo grado fissa, poi, la data per il processo.
- 4. Le udienze sono pubbliche salvo che la Camera di primo grado decida di tenerle a porte chiuse in conformità al proprio regolamento di procedura e prova.

Articolo 20 - I diritti dell'accusato

- 1. Tutti sono uguali davanti al Tribunale internazionale per il Ruanda.
- 2. L'imputato ha diritto ad un processo equo e pubblico per la decisione sulle accuse mossegli o mossele, salva l'osservanza delle disposizioni dell'articolo 21 dello Statuto.
- 3. L'imputato è presunto innocente fino a quando la sua colpevolezza non sia stabilita in conformità alle disposizioni del presente Statuto.
- 4. L'imputato ha diritto, per la decisione sulle accuse mossegli in base al presente Statuto, alle seguenti garanzie minime, in condizioni di piena eguaglianza:
- a) ad essere informato, nel termine più breve, in una lingua che comprende ed in maniera dettagliata, della natura e dei motivi dell'accusa mossagli o mossale:
- b) a disporre del tempo e dei mezzi necessari alla preparazione della propria difesa ed a comunicare con il difensore di sua scelta:
- c) ad essere giudicato senza indebito ritardo;
- d) ad essere presente al processo ed a difendersi di persona o ad avere l'assistenza di un'assistenza legale di sua scelta; se non ha un'assistenza legale, ad essere informato del proprio diritto di averne una e, ogniqualvolta l'interesse della giustizia lo esiga, a vedersene attribuire una d'ufficio, gratuitamente se non ha i mezzi per remunerarla;

- e) ad interrogare o a far interrogare i testimoni a carico e ad ottenere la comparizione e l'interrogatorio dei testimoni a discarico alle medesime condizioni dei testimoni a carico;
- f) a farsi assistere gratuitamente da un interprete se non comprende o non parla la lingua utilizzata in udienza;
- g) a non essere costretto a testimoniare contro se stesso o a confessare la propria colpevolezza.

Articolo 21 - Protezione delle vittime e dei testimoni

Il Tribunale internazionale per il Ruanda prevede nel proprio regolamento di procedura e prova degli strumenti di protezione delle vittime e dei testimoni. Le misure di protezione comprendono, tra l'altro, lo svolgimento di udienze a porte chiuse e la protezione dell'identità delle vittime.

Articolo 22 - Sentenza

- 1. La Camera di primo grado pronuncia sentenze ed impone pene e sanzioni alle persone colpevoli di gravi violazioni del diritto internazionale umanitario.
- 2. La sentenza è resa in udienza pubblica a maggioranza dei giudici della Camera di primo grado. Essa è redatta per iscritto e motivata, con la possibilità di allegarvi opinioni individuali o dissenzienti.

Articolo 23 - Pene

- 1. La Camera di primo grado applica solo pene detentive. Per stabilire le condizioni della pena, la Camera di primo grado ricorre alla prassi generale in tema di sentenze di condanna a pena detentiva seguita dalle corti del Ruanda.
- 2. Nell'imporre le pene la Camera di primo grado tiene conto di fattori quali la gravità della violazione e la situazione personale del condannato.
- 3. In aggiunta all'incarcerazione del condannato la Camera di primo grado può ordinare la restituzione ai loro legittimi proprietari di tutti i beni e le risorse acquisite tramite la condotta criminosa, ivi comprese quelle acquisite per mezzo della violenza.

Articolo 24 - Appello

I. La Camera d'appello conosce dei ricorsi introdotti sia dalle persone condannate dalle Camere di primo grado, sia dal Procuratore per i seguenti motivi:

- a) errore su un punto di diritto che invalida la decisione; o
- b) errore di fatto che ha determinato un diniego di giustizia.
- 2. La Camera d'Appello può confermare, annullare o rivedere le decisioni della Camera di primo grado.

Articolo 25 - Revisione

Se si scopre un fatto nuovo sconosciuto al momento del processo di primo grado o in appello e che avrebbe potuto essere un elemento decisivo per la decisione il condannato od il Procuratore possono investire il Tribunale internazionale per il Ruanda di una revisione della sentenza.

Articolo 26 - Esecuzione delle pene

Le pene detentive sono scontate in Ruanda o in uno Stato designato dal Tribunale internazionale per il Ruanda nell'elenco degli Stati che hanno comunicato al Consiglio di sicurezza di essere disponibili ad accogliere dei condannati. Esse sono eseguite in conformità delle leggi vigenti nello Stato in questione, sotto la supervisione del Tribunale internazionale per il Ruanda.

Articolo 27 - Grazia e commutazione delle pene

Se il condannato può beneficiare di una grazia o di una commutazione di pena in virtù delle leggi dello Stato nel quale è recluso, questo Stato ne informa il Tribunale internazionale per il Ruanda. Una grazia o una commutazione di pena possono essere accordate solo se il Presidente del Tribunale internazionale per il Ruanda, di concerto con i giudici, lo decide nell'interesse della giustizia ed in base ai principi generali di diritto.

Articolo 28 - Cooperazione e assistenza giudiziaria

- i. Gli Stati collaborano con il Tribunale internazionale per il Ruanda nella ricerca e nel l'esercizio dell'azione nei confronti delle persone accusate di aver commesso delle gravi violazioni del diritto internazionale umanitario.
- 2. Gli Stati rispondono senza ritardo ad ogni richiesta di assistenza o ad ogni ordine proveniente da una Camera di primo grado e concernente, tra l'altro:
- a) l'identificazione e la ricerca delle persone;
- b) l'assunzione di testimonianze e la produzione di prove;
- c) la trasmissione di documenti;

- d) l'arresto o la detenzione di persone;
- e) il trasferimento o la traduzione dell'accusato al Tribunale internazionale per il Ruanda.

Articolo 29 - Statuto, privilegi ed immunità del Tribunale internazionale per il Ruanda

- 1. La Convenzione sui privilegi e le immunità delle Nazioni Unite del 13 febbraio 1946 si applica al Tribunale internazionale per il Ruanda, ai giudici, al Procuratore, ed al suo personale così come al Cancelliere ed al suo personale.
- 2. 1 giudici, il Procuratore ed il Cancelliere godono dei privilegi e delle immunità, delle esenzioni e delle facilitazioni accordate agli agenti diplomatici, in conformità al diritto internazionale.
- 3. Il personale del Procuratore e del Cancelliere gode dei privilegi e delle immunità accordati ai funzionari delle Nazioni Unite in virtù degli articoli V e VII della Convenzione indicata al paragrafo 1 del presente articolo.
- 4. Le altre persone, ivi compresi gli imputati, la presenza delle quali è richiesta alla sede del Tribunale internazionale per il Ruanda, beneficiano del trattamento necessario ad assicurare il buon funzionamento del Tribunale internazionale per il Ruanda.

Articolo 30 - Spese del Tribunale internazionale per il Ruanda

Le spese del Tribunale internazionale per il Ruanda sono imputate alle Nazioni Unite in conformità dell'articolo 17 della Carta delle Nazioni Unite.

Articolo 31 - Lingue di lavoro

Le lingue di lavoro del Tribunale internazionale per il Ruanda sono l'inglese ed il francese.

Articolo 32 - Relazione annuale

Il Presidente del Tribunale internazionale per il Ruanda presenta ogni anno una relazione del Tribunale internazionale per il Ruanda al Consiglio di sicurezza ed all'Assemblea generale.